



COMUNE DI GAVIRATE

Provincia di Varese

**Regolamento
per le installazioni e l'uso
di impianti per telecomunicazioni**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. ndel.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Indice

INDICE.....	2
TITOLO I.....	3
INTRODUZIONE.....	3
<i>Articolo 1 – Premesse e definizioni.....</i>	<i>3</i>
TITOLO II.....	7
DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
<i>Articolo 2 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 – Obiettivi.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.....</i>	<i>8</i>
TITOLO III.....	9
PROCEDURE AUTORIZZATORIE E ADEMPIMENTI.....	9
<i>Articolo 6 - Procedure di comunicazione.....</i>	<i>9</i>
TITOLO IV.....	10
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE.....	10
<i>Articolo 8 - Obiettivi di qualità.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 9 - Impianti tecnologici di telefonia - tipologie.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 10 - Localizzazione degli impianti.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 11 – obblighi progettuali.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 12 - Norme progettuali per le installazioni.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 13 – Localizzazione siti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 14 - Programmazione delle installazioni.....</i>	<i>14</i>
TITOLO V.....	15
MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE.....	15
<i>Articolo 15 - Misure di cautela e protezione della popolazione.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16 – Risanamenti.....</i>	<i>15</i>
TITOLO VI.....	16
<i>Articolo 17 – Mappatura e monitoraggio.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 18 - Controlli.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 19 - Sanzioni.....</i>	<i>17</i>
TITOLO VI.....	18
<i>Articolo 20 - Informazione e formazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 21 – Destinazione dei canoni di affitto.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 22 - Norma transitoria.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 23 - Norme di rinvio.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24 - Entrata in vigore.....</i>	<i>19</i>
ALLEGATO I.....	20

TITOLO I INTRODUZIONE

Articolo 1 – Premesse e definizioni

Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 8 c.6 della “ Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001 n. 36 e del Decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

La Regione Lombardia, alla quale la legge statale 36/2001 attribuisce ai sensi dell'art.8, comma1 e comma2 , tra le altre funzioni, il compito di disciplinare l'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, attenendosi ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ha emanato i seguenti provvedimenti normativi:

- a. Legge Regionale n.11 dell'11 maggio 2001;
- b. Circolare Regionale n.58 del 9 ottobre 2001;
- c. Regolamento Regionale n.6 del 19.11.2001;
- d. Delibera di Giunta Regionale n.7351 del 11 dicembre 2001;
- e. Legge Regionale n°4 del 6 marzo 2002
- f. D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045.

Il Comune di Gavirate, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, intende approvare un Regolamento, nell'ambito della normativa sopracitata e di quella richiamata di seguito:

- a) D.L.vo 14 agosto 1996 n. 493;
- b) D.M. 10 settembre 1998 n. 381;
- c) D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- d) Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259;
- e) Sentenza Corte Costituzionale 7 novembre 2003 n. 331.

Concetti cardini del presente Regolamento sono **“l'obiettivo di qualità”** per la massima tutela dei cittadini compatibilmente con lo sviluppo sostenibile del Comune e **“l'informazione”** sull'argomento per garantire norme di comportamento corrette nell'uso degli strumenti radioemittitori (telefoni, sistemi wireless, etc..).

Il Comune di Gavirate intende peraltro assicurare, durante le singole fasi del procedimento per l'installazione e la messa in esercizio degli impianti di cui al presente Regolamento, la partecipazione dei cittadini nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui dati dei piani industriali dei gestori.

Oggetto del Decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) sono le disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato; la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; i servizi radioelettrici.

Nell'art. 87 tratta i procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici; in esso si distingue tra impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore e superiore ai 20 Watt; nel primo caso, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente inoltrare all'organismo competente una denuncia di inizio attività secondo modalità descritte in dettaglio. Nel secondo caso è necessario richiedere un'autorizzazione che viene rilasciata dall'ente locale previo parere dell'organismo a cui compete l'effettuazione dei controlli (ARPA).

Il Codice delle Comunicazioni è un documento necessariamente innovativo perché mette al centro dell'attenzione del legislatore il settore delle telecomunicazioni nel suo complesso, divenuto così importante per la vita del cittadino e per il progresso. E' un testo cardine perché ne prende finalmente in considerazione in modo organico tutti gli aspetti, cercando di creare un contesto armonico.

Considera le telecomunicazioni come opere di urbanizzazione primaria, ovvero che servono ad erogare un servizio a cui tutti hanno diritto di accedere, acquisendo tutti i diritti, ma anche i doveri, propri di tale servizio. In questo modo si garantisce al cittadino la possibilità di utilizzare tutti i tipi di comunicazioni; ciò implica anche l'obbligo di installare impianti anche in zone poco fruttuose per i gestori, per esempio quelle meno densamente abitate e/o poco frequentate.

Un altro importante passo per l'applicazione armonica delle Leggi e dei Regolamenti è stato compiuto con la stipula, in data 17 dicembre 2003, di un Protocollo d'intesa tra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il Ministero delle Comunicazioni al fine di coordinare le proprie azioni per il raggiungimento di un obiettivo comune.

I protocolli d'intesa sono strumenti volontari, non imposti da alcuna legge o normativa, che non prevedono obblighi giuridici per le parti. Il rispetto di tali protocolli si affida in primo luogo al permanere dell'intento collaborativo, suffragato dai vantaggi che le parti si attendono dal coordinamento delle rispettive attività.

Con il protocollo di intesa, il Ministero si impegna a costituire un Catasto nazionale delle infrastrutture di impianti radio base; ad attivare progetti di monitoraggio nazionali, svolgendo attività di controllo e vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di telefonia cellulare; a promuovere le modalità e le innovazioni tecnologiche tese a minimizzare i livelli di esposizione della popolazione; a fornire supporto finanziario alle iniziative ANCI di divulgazione e supporto tecnico ai Comuni; a sostenere l'adozione, sul piano locale, di protocolli d'intesa tra i Comuni ed i soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare.

Dal canto suo, l'ANCI si impegna a divulgare il protocollo d'intesa attraverso i propri canali e a costituire un gruppo tecnico di supporto ai Comuni per l'attuazione del Protocollo e delle normative vigenti.

Nel protocollo si prevede che i gestori forniscano ai Comuni la mappa di siti attualmente operativi e con essi concordino lo sviluppo delle loro reti adottando tutti gli accorgimenti utili per limitare l'impatto ambientale delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico; che privilegino l'installazione degli impianti su siti di proprietà pubblica; che riqualifichino gli impianti esistenti più impattanti, anche individuando insieme al Comune eventuali localizzazioni alternative; che sostengano, anche economicamente, le iniziative finalizzate a campagne di informazione sui rischi connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; che verifichino la possibilità di condivisione dei siti con altri gestori e che corrispondano al Comune gli oneri necessari per ripristinare le zone interessate dagli scavi necessari per l'installazione della rete di comunicazione radio mobile.

Parimenti prevede che i Comuni portino a termine i procedimenti di autorizzazione ancora in corso, fornendo tutte le informazioni necessarie ai gestori per l'elaborazione del programma di sviluppo della rete; che mettano a disposizione, ove possibile, aree e immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, per una migliore collocazione sul territorio comunale; che, congiuntamente ai gestori, verifichino le alternative di localizzazione e valutino l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale; che indichino le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità; che sottoscrivano uno specifico accordo con le ARPA per consentire la gestione operativa del Protocollo di competenza delle Agenzie e consentire l'effettuazione dell'attività di controllo e vigilanza sui livelli di emissione delle stazioni radio base, favorendone il monitoraggio periodico o continuo.

L'aspetto più delicato nella collaborazione tra Comuni e gestori è la scelta della collocazione degli impianti: da un lato i Comuni tendono ad individuare le zone compatibili con la tranquillità dei cittadini; non tutte le collocazioni scelte, però, sono adatte alle esigenze dei gestori che devono garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi; questa incompatibilità è causata dalla rigidità della rete di telefonia mobile intrinseca alle sue caratteristiche tecniche.

Nell'ambito dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si identificano alcuni parametri tecnici che sono così definiti:

- *Frequenza f* : numero di cicli o periodi nell'unità di tempo. L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz); sono di uso frequente i multipli kilohertz ($1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz}$); megahertz ($1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$); gigahertz ($1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$)
- *Campo elettrico E* : si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m).
- *Campo magnetico H* : si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)
- *Densità di potenza elettromagnetica S* : è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m^2).
- *Onda piana*: è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.
- *Regione di campo lontano*: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ e D^2/λ .
- *Obiettivi di qualità*: sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

Nell'ambito dell'esposizione ai campi elettromagnetici si definiscono tre differenti intervalli di frequenza:

- 100 KHz – 3 MHz
- 3 MHz – 3 GHz
- 3 GHz – 300 GHz

A seconda degli intervalli si fa riferimento a diverse tipologie impiantistiche, da trasmissione radio a telefonia mobile ad applicazioni in alta frequenza. Il range di interesse maggiore per le attuali applicazioni è il secondo, da 3 MHz a 3 GHz. In questo range vi sono tutte le applicazioni relativi ai sistemi wireless di trasmissione dati e telefonia. La tecnologia GSM sfrutta frequenza a 900 MHz e/o 1800 MHz, la tecnologia UMTS, attualmente in espansione, sfrutta la banda di frequenza attorno a 2 GHz. I sistemi wi-fi di trasmissione dati senza fili usano frequenze attorno a 2,4 GHz in ambito domestico e reti a 5,4 GHz (HyperLan) in ambito professionale per coperture più ampie e dedicate.

Nell'ambito della telefonia mobile si definiscono due tipologie di apparati trasmissivi: stazioni radio base a microcelle ed a macrocelle. Per microcelle si definiscono impianti che sono molto poco invasivi, con potenze al connettore d'antenna non superiore ai 7 watt e che hanno una limitata area di copertura. Esse sono applicate in spazi indoor o in aree particolari ad alto pregio storico. Per macrocelle si intendono impianti con potenza superiore ai 7 watt al connettore d'antenna e sono i più diffusi per la telefonia mobile. Essi coprono aree importanti del territorio, circa 3 – 5 Km per sistemi GSM e circa 1,5 – 3 Km per sistemi UMTS.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, essi possono essere ulteriormente definiti dagli Enti Locali in virtù del principio di salvaguardia della salute pubblica, compatibilmente con lo sviluppo sostenibile del territorio.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e la radiotelevisione e le caratteristiche per il loro insediamento.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 3 della Legge 36/2001.

Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'art.2 della L.R.11/2001:

- a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione utilizzati ad uso radio-amatoriale, con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi, di cui ai precedenti punti a),b),c) devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Articolo 4 – Obiettivi

Premesso che la Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente, il Comune intende attuare questo principio pianificando la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare non esenti da potenziali rischi di inquinamento elettromagnetico ma anche paesaggistico-ambientale. E' interesse dell'Amministrazione Comunale quindi cercare di conservare e promuovere il bene primario della **SALUTE PUBBLICA** (e quindi stimabile al di sopra di ogni altro bene ove in conflitto con esso) nonché cercare di salvaguardare gli aspetti paesaggistici ed ambientali di notevole pregio, ancora esistenti sul territorio. Tutto ciò deve essere, inoltre, inserito nello sviluppo sostenibile del territorio comunale, garantendo il giusto compromesso tra salute, ambiente e tecnologia fruibile.

Con il presente Regolamento :

1. il Comune, in conformità con il principio di precauzione, intende assicurare:
 - a. il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
 - b. la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - c. la salvaguardia dell'ambiente.
2. il Comune ritiene di localizzare gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni prevalentemente all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, perché detta localizzazione consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti ed attuare modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti;
3. il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale,

promovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

4. Il Comune si farà carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Articolo 5 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione e introducendo anche obiettivi di qualità che devono essere rispettati dai gestori.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di telefonia debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

TITOLO III PROCEDURE AUTORIZZATORIE E ADEMPIMENTI

Articolo 6 - Procedure di comunicazione

E' soggetto ad obbligo di comunicazione, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.11/2001, e con le modalità indicate dal successivo regolamento di attuazione (R.R. 6/2001), da parte del titolare, al Sindaco e all'ARPA, sessanta giorni prima dell'attivazione:

- a. l'esercizio di impianti (temporanei o fissi) di potenza al connettore di antenna non superiori a 7 W;
- b. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, superiori a 5 W;
- c. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- d. l'esercizio di impianti temporanei per la telefonia mobile non superiori a 20 W (ex art.8 Legge Regionale n.11/2001 così come modificata dalla Legge Regionale n.4/2002).

Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto, qualora non conforme ai disposti di cui al presente Regolamento.

La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio, devono essere comunicati al Sindaco ed all'ARPA, entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto fisso, assoggettato a comunicazione, ai sensi della lettera a. del comma 1., sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Per le **installazioni provvisorie** di impianti deve essere presentata all'ufficio preposto una cauzione determinata con atto del Funzionario responsabile, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine assegnato.

Qualora alla scadenza l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Articolo 7 – Procedure di autorizzazione per installazioni, modifiche e disattivazioni.

Gli impianti non indicati al precedente articolo 6, seguono la procedura di installazione ed esercizio di cui all'art. 7 della L.R. 11/2001 ed agli articoli 86 e seguenti del D.L.vo 259/2003. Tali impianti sono soggetti, inoltre, al rispetto degli adempimenti previsti al presente regolamento per la procedura autorizzativa.

TITOLO IV TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 8 - Obiettivi di qualità

*** V/m**

Fermo restando quanto stabilito dal D.M. n. 3 81/1998 riguardo ai limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici ed ai campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, come obiettivo di qualità, il limite massimo di esposizione ai campi elettrici non può essere superiore a **3 V/m** ed ai corrispondenti valori di campo magnetico di 0,008 A/m o di densità di potenza di 0,05 W/m² in corrispondenza di qualsiasi edificio adibito a permanenza di persone per un periodo superiore a quattro ore, nella zona circostante l'installazione. La densità di potenza dell'onda piana equivalente deve essere riferita a frequenze comprese tra 3MHz e 300 GHz.

Per quanto attiene la metodologia di misura occorre rispettare quanto previsto nell'allegato b) del citato D.M. n.381/1998 e nelle relative linee guida applicative interministeriali.

Sono di preferenza da considerarsi siti idonei alla collocazione di impianti le aree agricole, boschive o comunque verdi, non abitative e non attrezzate, con vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico e le aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e le infrastrutture della viabilità (rotatorie, parcheggi, ecc.)

Per ciò che riguarda le aree residenziali, solo se le precedenti localizzazioni risultano impossibili, gli impianti sono da collocarsi ad adeguata distanza da scuole di ogni ordine e grado, asili, ospedali e case di cura, orfanotrofi e strutture similari, oratori, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, collegi, centri di accoglienza per minori, centri di recupero, centri sportivi e di aggregazione, parchi gioco, residenze per anziani o adulti inabili, carceri e comunque aree in cui la popolazione risiede, lavora o studia per più di 4 ore, in ogni caso in misura sufficiente a garantire che in tali aree il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo e che, comunque, non superi mai il valore di 0,5 V/m inteso come valore limite massimo di esposizione complessiva e come valore di picco.

Gli impianti devono essere collocati, di norma, in aree di proprietà comunale per meglio garantirne il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' possibile collocare gli impianti anche in aree private solo se tale diversa collocazione favorisce una diminuzione dell'esposizione complessiva della popolazione all'emissione delle onde elettromagnetiche e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nonché delle autorizzazioni tecniche previste dalle procedure autorizzative.

Ogni Gestore nelle aree in cui, sulla base di rilevamenti fatti da tecnici incaricati dal Comune, ha già copertura di campo per tecnologia di trasmissione e quindi ha assicurato il suo servizio, non può installare nuovi impianti: gli impianti già installati che risultano in esubero devono essere rimossi.

Può essere concessa l'aggiunta di nuovi impianti ad una rete già esistente là dove tali nuovi impianti concorrano alla diminuzione dell'esposizione della popolazione all'emissione di onde elettromagnetiche.

L'Amministrazione Comunale garantisce il raggiungimento degli "obiettivi di qualità" attraverso l'esplicita determinazione e simulazione su campo del grafico di distribuzione dei valori di campo elettrico, campo magnetico e densità di potenza in funzione della distanza per l'area interessata all'insediamento. Tale misura è prioritaria al fine di tutti i procedimenti autorizzativi del presente regolamento. I costi di tale misura (effettuata dall'ARPA, organismo ufficialmente titolato allo scopo) sono a carico del proponente.

I Gestori dovranno obbligatoriamente osservare le suddette disposizioni.

* **Potenza degli impianti**

La potenza complessiva di ogni impianto, al connettore di antenna (in ingresso in antenna), non dovrà essere superiore a 50W: per potenza complessiva si intende la somma della potenza dei singoli canali di ogni singolo impianto.

Qualora nello stesso sito fossero presenti più impianti ospitati sullo stesso traliccio, la somma delle potenze complessive dei singoli impianti non può essere superiore a 50 Watt.

* **Distanze degli impianti da edifici, abitazioni, luoghi di lavoro ed “aree sensibili”, altre aree di permanenza ed aree di possibile sviluppo insediativo di cui al presente articolo**

Le distanze devono essere considerate misurando a 360° rispetto al centro di emissione del segnale. Esse devono avere come riferimento anche una sola abitazione o luogo di lavoro o “area sensibile” o altra area di permanenza o area di possibile sviluppo insediativo di cui al presente articolo. La valutazione delle distanze minime è subordinata al grafico distributivo del campo elettrico sopramenzionato.

Articolo 9 - Impianti tecnologici di telefonia - tipologie

Impianto tipo A) Microcelle

Le attuali leggi regionali e nazionali non prevedono limitazioni particolari per questa tipologia di impianti fatto salvo il rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici.

Si tratta di piccole stazioni radio base a bassissima potenza e con emissioni di onde elettromagnetiche unidirezionali, che possono coprire tutto il territorio del comune senza alcun disagio per gli utenti, determinando una minimizzazione dell'esposizione della popolazione a non più di **0,5 V/m per il primo nucleo insediativo incontrato e determinato sulla base del grafico di distribuzione del campo elettrico preventivamente fornito**: questa tipologia di impianti non deve superare i 7 Watt al connettore d'antenna. Questi impianti non richiedono alcun permesso o autorizzazione, ma solo l'obbligo di comunicazione al Comune.

La distanza da analoghe strutture di **tipo A** o da altre antenne di **tipo B** (più dettagliatamente specificate in seguito) dovrà essere di almeno 200 metri; sullo stesso palo possono essere ospitati al massimo 2 gestori con potenza complessiva massima al connettore di 7 Watt.

Il controllo della collocazione delle microcelle sul territorio comunale compete all'Amministrazione Comunale in quanto responsabile della gestione del territorio e della salute dei cittadini. L'Ufficio Tecnico del Comune deve dotarsi di una mappatura del territorio comunale nella quale siano segnalate le effettive collocazioni di tali impianti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo tale da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici situati nel raggio di 100 metri e destinati a permanenze superiori alle quattro ore giornaliere.

Tabella 1

	Potenze complessive al Connettore d'antenna (anche se più Gestori)	V/metro: misura da non superare per il primo nucleo insediativo (come definito all'art. 8 del regolamento)
Microcelle	7 Watt	0,5 V/m

Impianto tipo B) Macrocella

Si tratta di stazioni trasmettenti con valori superiori ai 7 Watt al connettore d'antenna. E' la tipologia più diffusa di impianti di telefonia: si ricade nelle prescrizioni nazionale e regionali, compatibilmente con l'esigenza di copertura del servizio pubblico e nel rispetto del raggiungimento

degli obiettivi di qualità. Ogni impianto dovrà produrre un livello di campo elettrico, compatibilmente con il servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente e comunque non superiore ai limiti fissati dagli obiettivi di qualità.

Per tali impianti l'Amministrazione Comunale identifica tramite l'Allegato I le aree di pertinenza dove eseguire le installazioni. L'individuazione puntuale del sito sarà concordata tra il richiedente e l'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto degli obiettivi di qualità sulle emissioni massime che dovranno essere tendenzialmente a 0,5 V/m e comunque non superiori a 3 V/m.

Tabella 2

	Potenze complessive al Connettore d'antenna (anche se più Gestori)	V/metro: misura da non superare per il primo nucleo insediativo (come definito all'art. 8 del regolamento)
Macrocelle	50 Watt	3 V/m

Gli impianti di stazione devono essere composti da un'unica antenna tubolare o traliccio di altezza come previsto all'art. 12 del Regolamento.

La distanza minima da analoghe strutture o antenne di **tipo B** o di **tipo A** dovrà essere di 200 metri.

Articolo 10 - Localizzazione degli impianti

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti, anche di Gestori diversi, sulla stessa struttura.
2. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
3. I Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con l'Ufficio Tecnico Comunale e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico ed ambientale dell'installazione.

Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività, senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale, promuovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni.

Dovrà essere tenuta in particolare considerazione l'incidenza degli impianti su:

1. aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di accoglienza, e residenze per anziani;
2. edifici di interesse storico ed artistico e altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.

Gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni dovranno prevalentemente essere localizzati all'interno di aree di proprietà comunale, così da consentire forme dirette di convenzione tra il Comune stesso ed i gestori degli impianti ed attuare migliori modalità di controllo.

Fatta salva la compatibilità della destinazione d'uso, così come prevista nel vigente Piano Regolatore Generale (approvato con deliberazione di G.R. n. 47034 del 13.12.1999 e successiva variante approvata con deliberazione di G.R. n. 1577 del 22.12.2005) le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono così definite:

- a. area 1:** è l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, è singolarmente delimitata dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non

possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;

- b. **area 2:** è la parte di territorio comunale non rientrante nell'area 1;
- c. **aree di particolare tutela:** sono le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi, strutture similari e relative pertinenze.

L'Amministrazione Comunale, con cadenza annuale, provvederà a valutare l'allegato tecnico e planimetrico delle aree compatibili ad ospitare impianti di telecomunicazioni, in modo da poter aggiornare le aree fruibili per l'installazione degli impianti alla luce delle richieste pervenute e dei piani di sviluppo territoriale.

Articolo 11 – obblighi progettuali

Il Gestore è tenuto a presentare adeguato progetto esecutivo comprensivo di:

- parere favorevole di ARPA ed ASL
- preventiva valutazione di impatto ambientale, così come previsto dalla L.n°189/1997 con simulazione fotografica dell'impatto ambientale e predisposizione di soluzioni tecnologiche conformi ai piani di sviluppo locale del territorio
- grafici di distribuzione del segnale elaborati dall'ARPA relativi alle valutazioni di impatto elettromagnetico nell'area circostante l'impianto

Articolo 12 - Norme progettuali per le installazioni

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, l'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardandone i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Sotto il profilo esecutivo, fatte salve le misure e le disposizioni in materia di sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Ogni progetto di installazione di nuovo impianto dovrà essere redatto insieme ad una valutazione dell'ambito territoriale complessivamente interessato dalle opere proposte e del grado di incidenza di queste e verificato dall'esperto comunale dei Beni Ambientali.

Le installazioni dovranno corrispondere alle seguenti prescrizioni progettuali:

- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo, privilegiando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;

le strutture dovranno essere omogenee con il tessuto urbano e, considerato che *il PRG vigente, uniformandosi alle caratteristiche tipologiche e morfologiche dei fabbricati esistenti, prevede altezze massime non superiori a 12 metri*, si prescrive un'altezza massima complessiva degli **impianti a suolo**, comprensiva dell'apparato trasmittente, di 35 metri, con obiettivo di qualità tendenziale a 25 metri, calcolata a partire dal piano di spiccato stradale (per le zone urbanizzate), o dal piano di campagna (per le zone non urbanizzate) salvo eventuali deroghe debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico;

- le strutture di impianto (comprehensive dell'apparato trasmittente) devono osservare una distanza minima pari a 1/2 dell'altezza (con un minimo di 10 metri) dai confini di proprietà;
- i volumi tecnici complementari (relativi agli impianti e alla struttura di sostegno) necessari e finalizzati al funzionamento dell'impianto stesso, devono preferibilmente essere realizzati completamente interrati; qualora fossero realizzati fuori terra, tali volumi dovranno essere opportunamente mitigati ed inseriti nell'ambiente circostante, essere contenuti nelle dimensioni minime necessarie alla loro funzionalità e comunque dovranno rispettare le previsioni planivolumetriche dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
- per **impianti su coperture di edifici** si deve osservare la quota massima di altezza sopraelevazione di 5 metri e la distanza minima dai confini di proprietà prevista ai punti precedenti per gli impianti a suolo.
- le **antenne per le trasmissioni amatoriali** non dovranno superare i 5 metri di altezza dal suolo oppure, se installate sull'edificio, non dovranno superare i 5 metri di altezza.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore giornaliere situati in prossimità dell'impianto e analizzati attraverso il grafico di distribuzione del campo elettrico richiesto.

Articolo 13 – Localizzazione siti

Nell'Allegato I di codesto regolamento sono indicate le aree utilizzabili per l'installazione di impianti regolati dal presente regolamento. L'Ufficio Tecnico Comunale individuerà, in termini puntuali, la localizzazione dell'impianto. La collocazione degli impianti sul suolo di proprietà comunale è subordinato alla stipula di concessione di suolo pubblico per un massimo di tre anni, rinnovabile per periodi analoghi o inferiori, ed è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato con apposito atto di Giunta Comunale.

Articolo 14 - Programmazione delle installazioni

I Gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al comune e all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno e per l'anno successivo, il piano di localizzazione in funzione delle aree idonee e in base alle quali saranno autorizzate le singole localizzazioni, garantendo forme di partecipazione, impedendo così che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune, dando precedenza ai riposizionamenti di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

Il piano, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente regolamento, dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti, privilegiando il sistema della collocazione su un unico sito e curare in particolare l'ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di garantire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.

TITOLO V

MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Articolo 15 - Misure di cautela e protezione della popolazione

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal DM 381/98 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e gli obiettivi di qualità previsti da questo regolamento.

Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al D.Lgs. 493/96.

Articolo 16 - Risanamenti

Contestualmente alla presentazione della mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, i titolari dovranno presentare la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.

Qualora i limiti di esposizione non siano rispettati, i titolari presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che il Sindaco, sentito il parere dell'ARPA, può approvare, nelle more dell'adozione dell'apposito piano di risanamento della Giunta Regionale.

Il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione e, nel caso di concorso di più impianti, la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al Comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale e all'ARPA i piani di adeguamento al regolamento stesso.

La delocalizzazione degli impianti deve avvenire in siti idonei previo ottenimento del previsto provvedimento per ogni impianto, da presentarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento.

L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al Sindaco.

In caso di inerzia dei titolari di impianto il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o della denuncia di inizio attività.

Gli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'ARPA, ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 17 – Mappatura e monitoraggio

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento e per la generale caratterizzazione del territorio, l'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi degli organismi preposti, realizza ed aggiorna annualmente la **mappatura** degli impianti di telecomunicazione.

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a **controlli**, con cadenza almeno annuale su richiesta degli uffici comunali.
2. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti all'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
4. I dati delle misure forniti e validati dall'ARPA devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati a cura del Comune attraverso la rete civica, l'albo pretorio, il sito Internet comunale ed altri strumenti ritenuti idonei, in modo che possa essere visualizzato da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
5. Resta nella discrezione del Comune contattare persone o ditte private di comprovata competenza tecnica allo scopo di effettuare forme di controllo integrativo a quelle condotte dagli organi istituzionalmente preposti.

Articolo 18 - Controlli

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della legge regionale 11/2001, avvalendosi dell'ARPA.

Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonti di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 241/90, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente o qualora dall'esame delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui all'art.6 del presente Regolamento sia ipotizzabile il superamento dei limiti, l'ARPA, effettuate le apposite verifiche ed accertato il superamento dei predetti valori, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'ARPA verificherà altresì (in base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98 e s.m.i.) attraverso misure strumentali, il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio. In ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di verifica dell'ARPA sono a carico dei soggetti titolari degli impianti.

Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia.

Articolo 19 - Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente Regolamento dovranno essere osservate le norme del Regolamento stesso, le norme che disciplinano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche ed i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il Comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa richiamata nelle premesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque (nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla vigente normativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 309.874,00. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi ivi previsti.

Le sanzioni di cui sopra sono emesse dalle autorità competenti sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli, secondo la disciplina dalla Legge 36/01 e dalla LR 11/01 intendendosi competente il Sindaco fino alla loro individuazione.

Per le inadempienze nella materia disciplinata dal presente Regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. la mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino ad € 516,00;
- b. l'esercizio di impianti di telecomunicazioni e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui all'art. 7 del presente Regolamento, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria da € 4.131,00 ad € 10.329,00;
- c. qualora le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R.11/2001, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 ad € 2.582,00;
- d. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste ai fini della tutela dell'ambiente e della salute dal presente regolamento e dall'autorizzazione o dalla denuncia di inizio attività per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti da 2 a 4 mesi ed in caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato;
- e. in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui all'art.15 del presente Regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento da € 2.065,00 ad € 5.164,00;
- f. in caso di mancata manutenzione che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, si attiveranno le procedure per la disattivazione dell'impianto.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate dal Comune, competente al rilascio dell'atto autorizzatorio e alla verifica della denuncia di inizio attività, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Informazione e formazione

Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole dell'obbligo. Tali incontri serviranno ad educare nell'uso degli strumenti radio-emettitori personali (telefoni mobili, sistemi wireless, etc.) che utilizzano gli impianti definiti in questo regolamento per la fruizione di servizi innovativi e tecnologicamente avanzati. Questo aspetto formativo è imprescindibile al fine di diffondere una cultura corretta relativa a tutte le forme di esposizione a sorgenti in radiofrequenza sia a livello personale sia a livello territoriale. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, si attiverà per divulgare, in forme e modi compatibili con il risultato previsto, manuali comportamentali per l'utilizzo corretto di questi strumenti e l'interpretazione corretta dei dati relativi agli impianti presenti sul territorio.

Articolo 21 – Destinazione dei canoni di affitto

I canoni annui percepiti dall'Amministrazione Comunale per la concessione di suolo pubblico sono destinati tramite ripartizione decisa dall'Amministrazione Comunale su base annua a:

- informazione puntuale e diffusa della cultura relativa alle radiazioni
- monitoraggio delle esposizioni ai campi elettromagnetici
- riqualificazione delle aree adiacenti agli impianti esistenti
- interventi al fine di valorizzare l'ambiente

La ripartizione tra i vari interventi deve essere eseguita tenendo conto degli obiettivi di salvaguardia della salute pubblica e di qualità della vita presenti in codesto Regolamento.

Articolo 22 - Norma transitoria

I titolari di impianti già in esercizio, soggetti all'obbligo di comunicazione, inviano apposito documento al Comune e all'ARPA entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo Regolamento.

I titolari di impianti già installati, soggetti a procedure autorizzative o a denuncia di inizio attività, presentano al Comune entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo Regolamento l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento stesso.

Articolo 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a leggi, regolamenti, circolari, delibere e linee di indirizzo citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Il Comune ne favorirà la dovuta divulgazione e pubblicità.

ALLEGATO I

LOCALIZZAZIONE TECNICA AREE

Il presente allegato è stato redatto contestualmente al “Regolamento per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione”, ne è parte integrante ed è soggetto ad esso.

La localizzazione puntuale dell’impianto nelle aree individuate è soggetta ai vincoli di qualità e localizzazione riportati agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La sussistenza di tali vincoli è prioritaria rispetto alle tipologie di area qui individuate.

Le aree adibibili all’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione sono individuate nelle seguenti classi:

- Aree con impianti tecnologici di proprietà comunale (pozzi, bacini, depuratori, piattaforma ecologica, ...)
- Aree industriali di proprietà comunale
- Aree agricole di proprietà comunale
- Aree di rispetto cimiteriale

Le suddette tipologie d’area presenti nel territorio comunale sono evidenziate nel seguente estratto cartografico.

L’installazione di impianti in queste aree è soggetta agli articoli del presente regolamento e il proponente deve valutare in prima istanza la collocazione in una delle suddette aree con rispetto degli obiettivi di qualità e delle procedure di localizzazione e presentazione del progetto esecutivo presenti nel regolamento.

Solo tramite dettagliata relazione tecnica che evidenzi l’impossibilità di utilizzare una delle aree qui individuate e con parere favorevole dell’Amministrazione Comunale si potrà collocare l’impianto in altra area che rispetti comunque gli obiettivi di qualità del presente Regolamento.

L’Amministrazione Comunale può avvalersi di tecnici qualificati per l’esame della relazione tecnica presentata, con spese a carico del proponente.

Per quanto qui non espresso, si rimanda al “Regolamento per le installazioni di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione”, di cui il presente allegato è parte integrante.

Estratto cartografico “Localizzazione Tecnica Aree”